

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Progetti Strategici, Ambientali, Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Programmazione Pulizia della Città, Osservatorio Naturalistico ed Ambientale

Venezia, 30/09/2019
PG n. 481985

ORDINANZA n. **738**

OGGETTO: misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimenti dei liquami zootecnici. Stagione 2019 – 2020. **Periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva – superano il valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ect;

Considerato che:

con Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di

superamento dei valori inquinanti;

il Comune di Venezia rientra nell'Agglomerato Venezia IT0508;

la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 è stata approvata il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che interessa le regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte;

con Delibera di Giunta comunale n. 240/2017 è stato recepito da parte del Comune il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 05 settembre 2019 sono state illustrate le misure di risanamento previste nell'"Accordo Padano" da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- combustione di biomassa per il riscaldamento civile
- trasporti;
- agricoltura.

con Delibera di Giunta comunale n. 301 del 24/09/2019 è stata data "Attuazione del "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e linee d'indirizzo agli uffici per l'adozione delle misure temporanee di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette stagione 2019 - 2020";

in data 27 settembre 2019 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Città metropolitana durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende oltre a Venezia i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè e Spinea, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

durante il TTZ sono state recepite i contenuti della Delibera di Giunta comunale n. 301 del

Direttore Marco Mastroianni – Dirigente Mario Scattolin
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

24/09/2019;

Rilevato che

le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- nessun allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, del valore del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni antecedenti;

la stazione di riferimento per il Comune di Venezia è Bissuola;

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso invierà ai comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi, che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e giovedì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo secondo le modalità operative indicate nell'allegato A alla DGC n. 301/2019;

Considerato che la Giunta comunale con DGC n. 301/2019 da mandato ai Settori competenti di provvedere all'attuazione della presente Deliberazione;

Visti:

- il D.lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";
- il DPR n. 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005*", in particolare l'art. 5 comma 1;
- la DGRV n. 122 del 27 febbraio 2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

Nel periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:

1. La riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi.

2. La limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

a 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).

E' FATTO DIVIETO

Nel periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020:

3. In caso di nessun allerta – livello verde:

- di effettuare combustioni all'aperto (previsto ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

4. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo (deroga valida solo fino al 31 dicembre 2019 quando l'utilizzo di generatori inferiori a 3 stelle sarà definitivamente vietato) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;
- (in aggiunta al divieto previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa; in particolare per l'accensione del falò tradizionale legato alla festa dell'Epifania deve essere trasmessa una apposita comunicazione (vedi modulo riportato in seguito), previa l'acquisizione della autorizzazione degli enti competenti;
- di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Direttore Marco Mastroianni – Dirigente Mario Scattolin
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

5. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso:

- di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;
- (in aggiunta al divieto previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa; in particolare per l'accensione del falò tradizionale legato alla festa dell'Epifania deve essere trasmessa una apposita comunicazione (vedi modulo riportato in seguito), previa l'acquisizione della autorizzazione degli enti competenti;
- di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato di classe A1 UNI EN ISO 17225-2 (ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera D del D.lgs 152/2006).

RICORDA

che è fatto divieto, a partire da dicembre 2017, di utilizzare generatori inferiori a 2 stelle e di installare generatori inferiori a 3 stelle e da gennaio 2020 di utilizzare generatori inferiori a 3 stelle ed di installare generatori inferiori a 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;

INVITA

la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;

revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE INOLTRE CHE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle

forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- AUSSL competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città Metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

*IL DIRIGENTE**
Dott. Mario Scattolin

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*

Direttore Marco Mastroianni – Dirigente Mario Scattolin
Responsabile del Servizio e del Procedimento: Cristiana Scarpa
Responsabile dell'Istruttoria: Sebastiano Varponi
Sede di Venezia – San Marco 4023– 30124 - Venezia
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(nota informativa su www.comune.venezia.it)

OGGETTO: Comunicazione per accensione di falò tradizionale dell'Epifania - "Città in festa".

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

Nat__a _____ Prov (VE) il _____

via/piazza _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ Cell. _____

e-mail _____

in qualità di Presidente/legale rappresentante

dell'Associazione/Gruppo/Comitato/

con sede in via

COMUNICA

l'accensione di un falò tradizionale, il giorno

dalle ore

alle ore

nell'area

della Municipalità di.....

DICHIARA

1. Di essere inserito nel calendario di "Le Città in Festa";
2. Di essere in possesso dell'Autorizzazione rilasciata dalla Questura di Venezia in data..... prot. n.....
3. Di essere consapevole che bruciare biomasse all'aperto produce particolato atmosferico (PM 2,5 e PM10). L'esposizione a tali polveri aumenta nel caso di ristagno d'aria o di non completo spegnimento dei fuochi.
4. L'accensione del falò avverrà nel rispetto delle normative di legge e che quindi sarà bruciata solo legna naturale, priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti con esclusione quindi di tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili).
5. A manifestazione conclusa sarà effettuato e assicurato il completo spegnimento dei focolai.

Data

Firma.....

Si allega documento di identità.